

## Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente APS-ETS

### Statuto

#### Art. 1 – Principi generali, Denominazione e Sede

1. Il presente Statuto è la revisione dello Statuto legato all'atto costitutivo dell'Associazione, per renderlo conforme agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana e al Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017).

2. L'Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha redatto il presente Statuto ai sensi del D.Lgs.03/07/2017 n. 117, come Ente del Terzo Settore (ETS) e Associazione di Promozione Sociale (APS), con particolare riferimento ai punti d), e), f), h), i), v), z) dell'Art.5, comma 1 e senza escludere eventuali ulteriori attività, come indicato nell'Art.5, comma 2 e nell'Art.6.

Nello specifico:

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

**e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

**f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

**h)** ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

**z)** riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3. L'Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente, in forma abbreviata Osservatorio Lambro e qui di seguito anche denominato solo Osservatorio o Associazione, è stato costituito ufficialmente il 9 febbraio 2019 come Associazione non riconosciuta, individuabile quale Ente del terzo Settore (ETS) ai sensi del D. Lgs.117//2017. L'Osservatorio Lambro, essendo una Associazione di promozione sociale, culturale, educativa, senza scopo di lucro, aconfessionale e apartitica, intende qualificarsi come APS e, una volta ottenuta la qualifica da parte dell'Istituzione preposta, la sua denominazione sarà modificata in "Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente APS-ETS" e, in forma abbreviata "Osservatorio Lambro APS-ETS".

4. L'Osservatorio Lambro ha sede in Milano e può trasferire in ogni momento la propria sede legale nel Comune di Milano e/o istituire le sedi operative necessarie al conseguimento degli scopi statutari anche fuori dal Comune di Milano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Gestione, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, nonché ai registri nei quali è iscritto.

5. L'Osservatorio Lambro ha durata illimitata. Inoltre, in stretta conformità all'art.8 del D.lgs. 117/2017, l'Osservatorio ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge in vigore.

6. L'interesse dell'Osservatorio Lambro si identifica con quella parte di territorio che vede il fiume Lambro come elemento caratterizzante, che si estende da nord a sud e che attraversa la fascia orientale di Milano, includendo aree esterne che abbiano con esso attinenza territoriale, culturale e funzionale.

7. Il Lambro è uno dei fiumi di Milano e mantiene nella memoria storica il ricordo della sua acqua limpida, pura e lucente, che si è andata deteriorando nel tempo. L'Osservatorio si propone, attraverso azioni coordinate, di vigilare e valorizzare il fiume stesso e il suo territorio come bene comune dei cittadini.

8. L'Osservatorio Lambro opera con obiettivi socialmente utili, tutela i diritti inviolabili della persona, garantisce le pari opportunità e la trasparenza degli atti e dei registri associativi, si avvale di prestazioni prevalentemente volontarie da parte degli associati e con cariche sociali gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni istituzionali, in accordo a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.

9. L'ordinamento interno dell'Associazione è orientato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura nell'ambito dei dettami della Costituzione Italiana e delle Direttive Comunitarie applicabili.

10. L'Osservatorio si ispira alla Convenzione Europea del Paesaggio, adottata a

Firenze il 20 ottobre 2000 e successivamente fatta propria dallo Stato Italiano attraverso il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al termine "paesaggio" assegna il significato di "...una determinata parte di territorio, così com'è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni..." e "...concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati." (Art. 1 lettera a) e Art. 2). Secondo la medesima Convenzione Europea, il paesaggio svolge importanti funzioni d'interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale. In tale ottica esso diventa tema politico per eccellenza perché coinvolge direttamente la qualità della vita e il benessere individuale e sociale.

11. La legislazione italiana riconosce ai cittadini un ruolo attivo nelle decisioni pubbliche che riguardano i loro paesaggi. A questo principio di partecipazione diretta, l'Osservatorio intende attenersi, affinché il coinvolgimento della cittadinanza non sia solo apparente, ma sostanziale. (Costituzione Italiana, Art. 9, Art. 41, Art. 118; Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio-DL 42/2004 e s.m.i.; Codice del Terzo Settore-DL 117/2017, Art. 1).

#### **Art. 2 - Finalità**

L'Osservatorio Lambro, con lo scopo di promuovere e perseguire le finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali in linea con quanto indicato al precedente articolo, rappresenta un contenitore comune di studi, elaborazioni e progetti condivisi dai soci e si propone di:

- Contribuire alla promulgazione e all'attuazione di direttive, leggi e norme regolamentari in favore del paesaggio, partecipando alla costruzione di una diffusa cultura, collettiva e individuale, incentrata sui valori dell'Osservatorio stesso;

• Divenire interlocutore di riferimento degli Enti pubblici nella formulazione di strumenti di pianificazione e di ogni altro eventuale atto amministrativo;

• Stimolare l'applicazione dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio, nonché delle leggi finalizzate alla sua tutela e valorizzazione, anche mediante un costante rapporto con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni;

• Approfondire le conoscenze e raccogliere la documentazione sul territorio relativamente agli aspetti culturali, scientifici e tecnici, all'evoluzione storica, alle tradizioni e alle tendenze in atto, collaborando con altri soggetti e istituzioni che operano in materia;

• Condividere e diffondere i documenti e le informazioni mediante gli strumenti che riterrà opportuno, in modo da coinvolgere direttamente i cittadini delle comunità locali, favorendone la partecipazione informata e consapevole anche nella determinazione delle scelte relative al paesaggio;

• Esercitare attività di sensibilizzazione e di formazione sui temi del paesaggio, in particolare coinvolgendo il mondo scolastico del territorio interessato;

• Promuovere e sostenere ogni forma di attività culturale, sociale, artistica e sportiva che si dimostri ispirata al rispetto dei luoghi e alla difesa della natura e del paesaggio;

• Costituire un punto di riferimento culturale, scientifico, documentale e organizzativo sul territorio, con proprie iniziative sui temi del paesaggio e partecipando a quelle altrui;

• Partecipare alla rete degli Osservatori italiani, europei ed extraeuropei.

### **Art. 3 - Soci**

1. Sono soci di diritto i fondatori dell'Osservatorio Lambro che, insieme, hanno

sottoscritto l'Atto Costitutivo il 9 febbraio 2019 a Milano presso l'Auditorium del depuratore di Nosedo – Via San Dionigi 90 e i soci che vi hanno aderito negli anni successivi alla fondazione.

2. Possono diventare soci tutte le persone fisiche e le Organizzazioni, pubbliche o private, attraverso i loro delegati e/o rappresentanti. Possono altresì aderire i rappresentanti di comitati di cittadini, e di associazioni non registrate, ecc., maggiorenni, o minorenni autorizzati dai genitori, che condividano gli scopi dell'Osservatorio Lambro e si impegnino a realizzarli, in spirito di collaborazione, rispetto e aiuto reciproco.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Gestione, previa presentazione di domanda scritta.

4. Una volta deliberata l'ammissione, il socio diventa effettivo dopo il versamento della quota associativa. Solo in casi particolari, giustificati e deliberati dal Consiglio di Gestione, è consentita l'ammissione di un socio a titolo non oneroso.

5. L'eventuale non ammissione sarà motivata.

6. Il Consiglio di Gestione, rilevato l'eventuale comportamento scorretto di un socio, lo notifica al socio stesso e all'assemblea soci, i quali ne valutano l'eventuale estromissione, dopo svolgimento di regolare contraddittorio

7. Le eventuali dimissioni di un socio vanno presentate al Presidente accompagnate da motivazione scritta.

8. Tutte le attività dei soci sono svolte prevalentemente in forma gratuita. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento, che dovranno essere dettagliatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente o da suoi delegati.

9. I Soci sono suddivisi nelle seguenti tipologie, soci di diritto, soci Ordinari, soci Benemeriti, soci Onorari. Tutti i soci sono obbligati a corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale se dovuti e in base agli importi stabiliti annualmente dal Consiglio di Gestione.

10. Tutti i Soci hanno facoltà di contribuire alle necessità dell'Osservatorio Lambro, oltre che con la quota associativa, anche con donazioni volontarie.

#### **Art. 4 - Attività di volontariato**

1. Sono definiti "Volontari" tutti i Soci e non Soci nell'espletamento delle attività svolte esplicitamente per l'Osservatorio Lambro, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini attinenti agli obiettivi dell'Osservatorio.

2. Le prestazioni fornite dai Volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite nel Consiglio di Gestione. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Osservatorio Lambro, in conformità all'Art.17 del D. Lgs.117/2017.

#### **Art. 5 - Assicurazione dei Volontari**

1. Nell'ambito delle attività svolte per l'Osservatorio Lambro, tutti i Volontari che, dietro incarico definito dal Consiglio di Gestione prestano la loro attività, saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi nell'ambito di tali attività.

2. In tutti gli altri casi, i Volontari, anche se operano esplicitamente per

l'Osservatorio, agiscono per loro libera scelta e responsabilità personale e sono tenuti a dotarsi degli strumenti e dispositivi necessari a garantire la propria e altrui sicurezza. Di conseguenza, l'Osservatorio Lambro è completamente manlevato da responsabilità di qualsiasi tipo nei loro confronti.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio di Gestione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative, entro il termine stabilito dal Consiglio di Gestione. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Socio ha diritto di:

- Partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- Chiedere informazioni sulle attività dell'associazione e seguirne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- Conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;
- Recedere in qualsiasi momento;
- Esaminare i libri sociali, secondo apposita delibera del Consiglio di Gestione,



in accordo a quanto indicato all'Art.15 del D.Lgs.117/2017.

5. Ciascun Socio ha il dovere di:

- Rispettare il presente Statuto e quanto deliberato dagli Organi Sociali;
- Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo statutario;
- Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio di Gestione, nei tempi e modi previsti.

#### **Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio**

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. Ai sensi dell'Art. 15 della Legge Regione Lombardia N.1/2008, il Socio può in ogni momento recedere dall'Associazione senza oneri, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Gestione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio di Gestione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio di Gestione.

5. La delibera del Consiglio di Gestione che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può far ricorso mediante raccomandata inviata al Presidente.

6. Ai sensi dell'Art. 15 della Legge Regione Lombardia N.1/2008, si esamineranno le ragioni del Socio e, solo dopo aver ascoltato con il metodo del

contraddittorio gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato, il Consiglio di Gestione delibera se accettarne le ragioni o confermarne l'esclusione.

### **Art. 8 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento (500).

1. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

3. L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

L'Assemblea di Soci:

a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto

economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto

idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;

c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;

d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) Elegge ogni tre (3) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali;

f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;

g) Propone le modifiche allo Statuto;

h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;

i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;

k) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

m) È regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima,

l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e

delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

n) È convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;

o) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;

p) È presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci.

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

### **Art. 9 – Consiglio di Gestione o Consiglio Direttivo**

1. Composizione - Il Consiglio di Gestione è composto da un numero di membri compreso tra 5 e un massimo 15, equamente distribuiti tra persone fisiche e Organizzazioni, eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto e dura in carica tre (3) anni.

2. Responsabilità- Il Consiglio di Gestione, che attraverso i suoi membri rappresenta l'Associazione, è responsabile per eventuali inadempienze nei confronti dell'Associazione stessa e per le obbligazioni assunte verso terzi (art.38 Codice Civile). Pertanto, i membri del Consiglio rispondono anche personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

3. Convocazione - Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti. La convocazione avviene in forma scritta, anche in modalità telematica, almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

4. Potere - Al Consiglio di Gestione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

5. Attività - In particolare, il Consiglio di Gestione:

- nomina al proprio interno il Presidente, il Comitato Esecutivo, il Segretario e il Tesoriere. Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente e da due membri del Consiglio di Gestione, che di fatto operano anche in qualità di Vice-Presidenti;
- promuove iniziative coerenti con gli scopi statutari;
- individua le linee programmatiche delle attività dell'Osservatorio;
- predispose la Relazione Annuale relativa alle attività svolte;
- stabilisce gli Ordini del Giorno dell'Assemblea e ne attua le deliberazioni;
- stipula convenzioni con gli Enti pubblici e i soggetti privati;
- decide le spese ordinarie e straordinarie e amministra il patrimonio dell'Osservatorio;
- redige il Rendiconto Economico e finanziario, preventivo e consuntivo;
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale, su proposta del Presidente;
- ha facoltà, se lo ritiene necessario, di nominare il Direttore ai sensi dell'Art.

15.

- assegna le altre cariche che risultino necessarie per il buon funzionamento dell'Osservatorio.

6. Sostituzione -. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare

l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

7. Decadenza dall'incarico - Il componente del Consiglio di Gestione che non partecipi a tre sedute consecutive, senza giustificare la propria assenza, decade dall'incarico.

8. Decadenza del Consiglio - Il Consiglio di Gestione decade con le dimissioni del Presidente oppure con quelle contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

9. Esercizio sociale - Decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 10 - Presidente e Comitato Esecutivo**

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione è Presidente dell'Osservatorio Lambro, di cui è anche il legale rappresentante. È scelto tra i propri membri dal Consiglio di Gestione, dura in carica tre anni. Per esercitare le funzioni previste dallo Statuto si avvale del Comitato Esecutivo, costituito dallo stesso Presidente e da 2 membri scelti dal Consiglio di Gestione

2. In particolare il Presidente:

- riscuote i pagamenti ricevuti e ne rilascia quietanza, ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti e può dare delega di firma ad altri;
- propone al Consiglio di Gestione l'ammontare delle quote associative annuali;
- sentito il Consiglio di Gestione, convoca l'Assemblea, presenzia ad essa e ne custodisce il verbale;
- in casi di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima riunione utile;
- In caso di temporanea impossibilità, di assenza o d'impedimento del

Presidente, tutti i suoi poteri sono esercitati dai membri del Comitato Esecutivo, che di fatto opereranno in qualità di Vice Presidente.

#### **Art. 11 - Segretario**

Il Segretario è eletto dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti, dura in carica tre anni. Ha l'incarico di redigere i verbali del Consiglio di Gestione stesso e quello di collaborare alla tenuta in ordine dei documenti.

#### **Art. 12 - Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio di Gestione tra i propri componenti. Redige il bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni del Consiglio di Gestione, dura in carica tre anni. Gestisce e cura la tenuta dei libri contabili. Raccoglie inoltre le quote sociali e, se delegato dal Presidente, provvede, a firma libera e disgiunta, al pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione.

#### **Art. 13 – Comitato Scientifico**

1. L'Osservatorio si avvale di un Comitato Scientifico, costituito da esperti nelle materie connesse alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, come definito dalla Convenzione Europea del Paesaggio e può essere organizzato in uno o più Gruppi di Lavoro, ciascuno con un proprio Coordinatore.

2. I suoi membri possono essere anche esterni all'Osservatorio Lambro.

3. Il Comitato Scientifico e il suo, o i suoi Coordinatori, sono nominati dal Presidente, su conforme parere del Consiglio di Gestione.

4. La partecipazione al Comitato Scientifico è gratuita, come pure gli incarichi eventualmente assunti, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento, che dovranno essere dettagliatamente documentate e



preventivamente autorizzate dal Presidente.

#### **Art .14 - Organo di controllo monocratico**

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

#### **Art. 15 – Direttore**

Se il Consiglio di Gestione riterrà che sia necessario avvalersi di un Direttore per il buon funzionamento dell'Osservatorio, provvederà alla sua nomina. Il Direttore dovrà possedere le necessarie competenze scientifiche e tecniche, nonché aver maturato esperienze professionali tali da consentirgli di assumere la responsabilità operativa delle attività dell'Osservatorio.

1. Il Direttore garantisce il funzionamento delle attività e provvede all'attuazione delle linee programmatiche stabilite dal Consiglio di Gestione e alle determinazioni del Presidente, del o dei Vicepresidenti e del Consiglio di Gestione.

2. Il Direttore partecipa all'attività del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.

3. L'opera svolta dal Direttore è a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento, che dovranno essere dettagliatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

4. Il Consiglio di Gestione può, a suo insindacabile giudizio, rimuovere il Direttore incaricato e nominarne o meno un altro.

#### **Art. 16 – Rappresentanza e poteri**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario è sufficiente la firma del Presidente, oppure quella del componente del Consiglio Direttivo a ciò designato.

Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

#### **Art. 17 – Contributi e beni**

1. I contributi dell'Osservatorio sono costituiti dalle quote d'iscrizione annuale, da donazioni e lasciti di privati, da proventi e finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Fondazioni e organizzazioni pubbliche e private, oltre ai proventi derivati da altre attività svolte e da fondi di riserva costituiti in bilanci di anni precedenti ed altre entrate espressamente previste dalla legge e dal D.L. 117/2017.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività, i beni dell'Osservatorio saranno devoluti ad altra Associazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 18 - Ulteriori disposizioni**

1. Il patrimonio e i mezzi economici dell'Associazione possono essere utilizzati esclusivamente come consentito dal presente Statuto.

2. L'Osservatorio può disporre solo delle risorse già entrate in suo possesso.

### **Art. 19 – Modifiche Statutarie**

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con almeno la presenza di un terzo (1/3) degli associati degli intervenuti e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

### **Art. 20 – Scioglimento**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti all'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

### **Art. 21 – Processi verbali**

1 Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

### **Art. 22 – Disposizioni generali**

1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia

espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Letto e sottoscritto.